

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **1243 del 20/02/2020**

Protocollo: **43562/2020**

Titolario/Anno/Fascicolo: **9.6/2019/30**

In Pubblicazione: dal **20/2/2020** al **6/3/2020**

Struttura Organizzativa: SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA

Dirigente: PARMA GIOVANNI ROBERTO

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. N.152/2006, RELATIVA AL PROGETTO “9290_5-INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PESCHIERA BORROMEO”, DA REALIZZARSI IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, CODICE PRATICA: VER382-MI.

Documenti:  [Testo dell'Atto](#)

 [Allegato 1](#)

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 1243 del 20/02/2020

Fasc. n 9.6/2019/30

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al progetto "9290_5-interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo", da realizzarsi in Comune di Peschiera Borromeo, codice pratica: ver382-MI.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia**

VISTI:

- il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. n.5/2010 "Norme in materia di Valutazione d'Impatto ambientale";
- il R.R. n.5/2011 di attuazione della L.R. n.5/2010;

VISTI:

- la L. n.56/2014, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il D.Lgs. n.112/1998 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della L. n.59/1997;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano e in particolare gli artt. 33 c. 2 e 37;

DATO ATTO che alla Città Metropolitana è attribuita la competenza ad esprimere il Giudizio in ordine alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e alle procedure di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.4, comma 3 della L.R. n.5/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n.174/2018 del 18/07/18 avente a oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia all'arch. Giovanni Roberto Parma;

RICHIAMATO altresì il Decreto Dirigenziale n.6502 del 17/09/18 della Direzione Generale, sulla Revisione della microstruttura della Città metropolitana a seguito degli interventi organizzativi sulla macrostruttura approvati con Decreti del Sindaco metropolitano R.G. n.161/2018, n.207/2018 e n.224/2018, in seguito al quale la competenza ad emanare l'atto di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. per le opere di cui all'oggetto è in capo al Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;

PRECISATO che è stato individuato quale responsabile del procedimento l'arch. Marco Felisa, che si è avvalso dell'arch. Alessandra Seregini, quale funzionario istruttore tecnico;

ATTESTATA l'osservanza dei doveri di astensione del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;

VISTA l'istanza, con l'allegata documentazione tecnica, presentata dalla Società CAP Holding S.p.A. in data 21/06/19 (prot. n.147383) di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al progetto "9290_5-interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo", da realizzarsi in Comune di Peschiera Borromeo;

RICHIAMATI i documenti e gli elaborati progettuali, compreso lo Studio Preliminare Ambientale e le relative integrazioni, pubblicati nel sistema informativo "S.I.L.V.I.A." (Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione d'Impatto

Ambientale), codice pratica: ver382-MI.

DATO ATTO che:

- la tipologia progettuale è quella di cui alla voce del punto 7 lettera v) "impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti" dell'allegato B alla L.R. n.5/2010;
- non sono pervenute osservazioni riguardanti la procedura in oggetto.

DATO ATTO inoltre che:

- il 9/07/19 (prot. n.162767), è stato trasmesso agli Enti territoriali e ai gestori dei servizi l'avviso di ricevimento dell'istanza e la richiesta di contributi o pareri istruttori;
- sulla base dell'istruttoria del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale e dei contributi pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento è stata inviata in data 02/09/19, prot. n.199529, richiesta di integrazioni alla Società proponente;
 - il 18/10/19 (prot. n.241424), la Società proponente trasmetteva la documentazione integrativa;
- il 30/10/19 la Società proponente trasmetteva inoltre quanto richiesto da ARPA Lombardia con nota del 2/10/19.
 - il 24/12/19 (prot. n.304569), la Società proponente trasmetteva chiarimenti richiesti il 9/12/19 (prot. n.290219);
 - il 20/02/2020 (prot. n.42403), la Società proponente trasmetteva riscontro alle osservazioni ARPA del 31/01/2020.

ATTESO che la Città Metropolitana di Milano ha proceduto ad effettuare il controllo in ordine alla Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. sulla base degli elaborati predisposti in conformità alla D.G.R. Lombardia n.11317/2010, anche con riferimento alle informazioni previste dall'Allegato V, alla Parte Seconda, del D.Lgs. n.152/2006.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 bis lettera c) del D.Lgs n.127/2016, gli Enti territoriali e i gestori dei servizi hanno reso le proprie determinazioni, che vengono riportate nell'Allegato A "Risultanze dell'istruttoria" e che tutti i pareri sono favorevoli all'esclusione dalla V.I.A. dell'opera.

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. entro i termini definiti nell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006.

RILEVATE le seguenti sospensioni dei termini:

- dal 02/09/19, prot. n.199529 (per richiesta di integrazioni), al 6/12/19 (prot. n.287864);
- dal 9/12/19, prot. n.290219 (per chiarimenti sulla documentazione integrativa), al 20/02/2020 (prot. n.42403);

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L. n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città metropolitana di Milano;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data 22/12/14 con Deliberazione R.G. n.2/2014, adottato ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della L. n.56/2014 e in particolare gli artt. 49 e 51;
- gli artt. 38 e 39 del vigente "Testo unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione del Consiglio della Città metropolitana di Milano R.G. n.6/2017 del 18/01/17;
- l'art. 11 comma 5 del vigente Regolamento sul sistema di controlli interni dell'Ente;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/16, con Decreto n.261/2016, atti n.0245611/4.1/2016/7;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- il Decreto del Sindaco metropolitano n.9/2019 del 18/01/19 di approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)".

RICHIAMATE INOLTRE:

- la Delibera del Consiglio metropolitano R.G. n.20/2019 del 01/04/19 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati";
- la Delibera del Consiglio metropolitano R.G. n.19/2019 del 01/04/19 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 170 D.Lgs n.267/2000";
- il Decreto del Sindaco metropolitano n.22/2020 del 12/02/2020 di "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2020 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022", che prevede l'obiettivo 15563 riferito al Programma PG0801, alla Missione 8 e al CdR ST085.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento.

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari e che la Società proponente ha provveduto a versare i previsti oneri istruttori.

DECRETA

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006, per le ragioni indicate in premessa e nell'Allegato A, Risultanze dell'istruttoria, parte integrante del presente provvedimento, che il progetto "9290_5-interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo", da realizzarsi in Comune di Peschiera Borromeo, presentato dalla Società CAP Holding S.p.A., con sede legale in Via del Mulino 2, 20090 Assago (MI), **non è da assoggettare alla procedura di V.I.A. e deve recepire le condizioni ambientali indicate al capitolo 7 dell'Allegato A, Risultanze dell'istruttoria**, riguardanti la componente emissioni odorigene, gli scarichi e le opere di compensazione.

FATTO PRESENTE CHE:

Sono fatti salvi eventuali ulteriori assensi, comunque denominati non ricompresi nell'istanza in oggetto, demandati ai Soggetti competenti.

INFORMA CHE:

Il presente provvedimento viene notificato alla Società CAP Holding S.p.A., con sede legale in Via del Mulino 2, 20090 Assago (MI), e trasmesso a tutti i soggetti ed Enti coinvolti nella procedura, per quanto di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento viene integralmente pubblicato sul sito web S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia e all'Albo Pretorio On Line della Città metropolitana. Si attesta che per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente in quanto non rientrante tra le tipologie degli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

Si attesta che il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. n.190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato all'art. 5, del PTPCT 2019-2021, a rischio alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

SI RICHIAMANO:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/16 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Richiamato altresì il D.Lgs. n.196/2003 "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato;

- il D.Lgs. n.101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/16, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento.

Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
(Arch. Giovanni Roberto Parma)



RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA

Procedimento: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006

SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA
SERVIZIO AZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE

OGGETTO: progetto “9290_5-interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo” da realizzarsi in Comune di Peschiera Borromeo.

Rif.Silvia: 382-Mi

1. ANAGRAFICA

RAGIONE SOCIALE	CAP Holding S.p.A.
P. IVA	13187590156
SEDE LEGALE	Via del Mulino,2- 20090 Assago(MI)
SEDE OPERATIVA	Via del Mulino,2- 20090 Assago(MI)

2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Foglio catastale	- - -
Particelle catastali	- - -
Via/Piazza/Località	Via Roma
Comune	Peschiera Borromeo(MI)
Provincia	Milano

3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

3.1. INQUADRAMENTO PROCEDURALE E PROGETTUALE

La Società CAP Holding S.p.A. ha fatto istanza di valutazione di assoggettabilità alla VIA, di competenza della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006, dell'intervento di "potenziamento dell'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo", da realizzarsi in Comune di Peschiera Borromeo.

Si tratta del progetto di potenziamento del depuratore esistente che assumerà caratteristiche prestazionali rientranti fra quelle previste nell'Allegato B, punto 7 lettera V, della L.R. n.5/2010 (potenzialità complessiva superiore a 10.000 Abitanti Equivalenti, A.E.).

Il progetto prevede che vengano trattati i reflui decadenti dall'agglomerato di Peschiera Borromeo e da una porzione dei quartieri ad orientali di Milano; nello specifico la potenzialità dell'impianto attuale e il carico totale dell'agglomerato sono i seguenti:

Denominazione agglomerati serviti	Capacità impianto trattamento (A.E.)	di	Comuni rientranti agglomerato di Peschiera Borromeo	Carico totale agglomerato (A.E.)
Peschiera Borromeo	436.100		Brugherio,Bussero,Carugate,Cassina De' Pecchi,Cernusco sul Naviglio,Cologno Monzese,Peschiera Borromeo,Pioltello,Segrate,Sesto San Giovanni,Vignate,Vimodrone, Pessano con Bornago.	331.914
Milano Est			Milano quartieri est	88.074
				Tot. 419.988

Il progetto tiene conto del previsto nuovo polo commerciale in corso di progettazione a Segrate, che si stima dovrebbe generare un carico sull'impianto di circa 20.000 A.E., che sommandosi al carico attuale in ingresso di 419.988 A.E., porterebbe l'impianto futuro a sostenere una potenzialità di 440.000 A.E.

3.2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede interventi contenuti all'interno dell'attuale perimetro dell'impianto, collocato nella parte meridionale del territorio comunale di Peschiera Borromeo, in sponda sinistra del fiume Lambro.

L'agglomerato servito dall'impianto di depurazione comprende otto comuni della Città metropolitana di Milano (Carugate, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Peschiera Borromeo, Pioltello, Segrate e Vimodrone) e un comune della Provincia di Monza (Brugherio).

Il recapito finale delle acque depurate, in uscita dall'impianto, è previsto nel fiume Lambro.

Stato di fatto

L'impianto di depurazione a Peschiera Borromeo è costituito da due linee di trattamento acque realizzate in parallelo con potenzialità differenti che trattano le acque reflue prodotte da insediamenti civili, industriali e da drenaggio meteorico raccolte da vari agglomerati urbani, nello specifico le due linee di processo si identificano in:

- “Linea 1”, la prima ad essere stata realizzata nei primi anni ‘80 presenta fasi di pretrattamenti meccanici, sedimentazione primaria da un comparto di ossidazione e nitrificazione a fanghi attivi e da una sedimentazione finale;
- “Linea 2”, realizzata successivamente, nei primi anni 2000, a seguito dell’emergenza depurazione per il Comune di Milano, si caratterizza per una sezione di grigliatura grossolana a cui segue una sezione di grigliatura fine con una dissabbiatura/disoleatura/sedimentazione primaria combinata ad una sezione biologica che attua processi di nitrificazione e denitrificazione.

Stato di progetto

Il progetto riguarda due differenti tipologie di interventi:

- opere previste per ottemperare a specifiche richieste da parte di Città metropolitana di Milano riguardanti modifiche tecniche sull’impianto esistente;
- opere di potenziamento dell’impianto di depurazione.

Sono state analizzate tre alternative progettuali:

- soluzione 1 - mantenimento dello stato di fatto (alternativa zero);
- soluzione 2 - conversione di un sedimentatore primario in reattore predenitrificazione, con aumento del volume di nitrificazione mediante realizzazione di una nuova vasca;
- soluzione 3 - realizzazione di una nuova linea di trattamento.

Sono state valutate le tre soluzioni, in relazione a diversi aspetti di funzionalità, flessibilità, costi, interferenze e vincoli; lo Studio Preliminare Ambientale ha valutato come ottimale la soluzione 3, che prevede una nuova linea di trattamento di potenzialità massima pari a 120.000 A.E.

Grazie anche a confronti con il Settore Risorse idriche e attività estrattive di Città metropolitana, l’Ufficio d’Ambito ATO di Città metropolitana, MM SpA, CAP Holding SpA, erano state ipotizzate soluzioni alternative, legate in particolare all’ipotesi di ricondurre al depuratore di Nosedo i reflui dei quartieri Est del Comune di Milano, attualmente recapitati presso l’impianto di Peschiera Borromeo, per circa 88.000 A.E.

Nell’ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA è stata formulata richiesta di integrazioni volta ad approfondire tale ulteriore soluzione; nello specifico, il proponente ha sviluppato la cosiddetta “soluzione 4” con l’ipotesi di realizzare nuove condotte fognarie e un impianto di sollevamento per convogliare il flusso del collettore “quartieri Milano-Est” verso l’impianto di depurazione di Nosedo; l’ipotesi comprende la modifica della linea 2 esistente di Peschiera per l’abbattimento del fosforo e non prevede la realizzazione della nuova linea 3.

4. CRONOLOGIA DEL PROCEDIMENTO

- 21/06/19 (prot. n.147383), presentazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. da parte della Società CAP Holding S.p.A;
- 09/07/19 (prot. n.162767), trasmissione agli Enti territoriali e ai gestori dei servizi dell’avviso di ricevimento dell’istanza e richiesta di contributi o pareri istruttori;
- 13.09.19 (prot.209927), trasmissione contributo tecnico da parte di Arpa Lombardia;
- 02/09/19 (prot. n.199529), richiesta di integrazioni documentali al proponente a seguito osservazioni da parte degli Enti territoriali coinvolti;
- 02/10/19 (prot.n.226246), trasmissione a CAP Holding S.p.A. e a tutti gli enti coinvolti della nota di Arpa Lombardia;

- 18/10/19 (prot. n.241424), trasmissione da parte di CAP Holding SpA della documentazione integrativa;
- 21/10/19 (prot. n.242410), avviso di deposito integrazioni agli Enti territoriali e ai gestori dei servizi;
- il 30/10/19 il Proponente trasmetteva quanto richiesto da ARPA Lombardia con la nota del 2/10/19;
- il 08/11/19 (prot. n.260176), trasmissione da parte di ATO di considerazioni relative alle integrazioni documentali;
- 11/11/19 (prot. n.261524), trasmissione da parte di ATS di parere istruttorio;
- 12/11/19 (prot. n.263264), trasmissione da parte del Comune di Peschiera Borromeo di parere istruttorio;
- 20/11/19 (prot. n.271224), trasmissione da parte del Settore Risorse idriche ed Attività estrattive di parere istruttorio;
- il 6/12/19 (prot. n.287864), nota di ARPA che rileva carenze nella parte “acustica” ed “emissione odorigene” delle integrazioni;
- il 9/12/19 (prot. n.290219), richiesta al proponente di completamento delle integrazioni, come indicato nella nota ARPA;
- il 24/12/19 (prot. n.304569), trasmissione da parte del proponente dei chiarimenti richiesti da ARPA;
- il 24/12/19 (prot. n.304679), avviso di deposito chiarimenti agli Enti Territoriali e ai Gestori dei Settori/Servizi;
- il 31/01/20 (prot. n.23733), nota di Arpa riguardante le integrazioni prodotte da CAP Holding S.p.A. il 24/12/19 (prot. n.304569);
- il 20/02/2020 (prot. n.42403), trasmissione da parte del proponente del riscontro alle osservazioni ARPA del 31/01/2020.

5. RELAZIONE ISTRUTTORIA

5.1. CONTRIBUTI E PARERI PER LA VALUTAZIONE

A seguito della comunicazione di avviso di deposito delle integrazioni del 21/10/19 (prot. n.242410), sono pervenuti i seguenti pareri di competenza, agli atti dell'istruttoria:

- nota di ATO Città metropolitana di Milano, acquisita con prot. n.260176 del 8/11/19, nella quale si riferisce che “...*gli approfondimenti e le integrazioni [...] trovano riscontro nella relazione generale e illustrativa delle alternative Progettuali (R01), revisionata e nella relativa nota di accompagnamento. Per quanto riguarda l'alternativa progettuale n.4 la valutazione della stessa rispetto alle altre alternative progettuali, è stata effettuata congiuntamente al Gestore MM S.p.A. ai sensi dei criteri di cui all'allegato L del R.R. n.6/19. Alla luce di quanto sopra, in relazione al procedimento in oggetto, si comunica che lo Scrivente Ufficio d'Ambito non ha ulteriori osservazioni da avanzare.*”

- nota di ATS Milano Città metropolitana, acquisita con prot. n.261524 del 11/11/19, comunica “...*non si esprimono osservazioni, fatta salva l'applicazione delle Best Available Technologies (BAT) all'interno dell'azienda, al fine di prevenire ulteriori esposti per emissioni odorigene.*”

- nota del comune di Peschiera Borromeo, acquisita con prot n.263264 del 12/11/19 riferisce che:

“...Allo stato attuale nell’ambito del depuratore sono ammessi gli interventi di manutenzione, ampliamento/potenziamento degli impianti e dei manufatti edilizi.

Gli stessi interventi sono subordinati a permesso di costruire o titolo equipollente, previa preventiva acquisizione di specifica autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e nel rispetto degli altri vincoli insistenti sull’area.”

- nota del Parco Agricolo Sud Milano, acquisita con prot. n.268616 del 18/11/19 evidenzia che:

“...il progetto di compensazione ambientale proposto di miglioramento forestale di superfici boscate già presenti non è ritenuto sufficiente a garantire il riequilibrio ambientale del contesto a seguito della realizzazione degli interventi [...] Si richiede di arricchire gli interventi di compensazione prevedendo un progetto ambientale che includa, oltre a quanto proposto, la piantumazione di nuove aree per una superficie indicativa pari ad almeno il doppio della superficie occupata dal nuovo impianto o, in alternativa, interventi di miglioramento dei boschi esistenti con incremento della naturalità in corrispondenza dell’ambito vallivo del Fiume, previo assenso dell’Autorità di Bacino.”

- nota del Settore risorse idriche ed attività estrattive di Città metropolitana, acquisita con prot. n.271224 del 20/11/19, evidenzia che:

“il proponente ha individuato come soluzione ottimale la n.3, con contestuale alleggerimento della linea 1 che verrebbe portata alla potenzialità ottimale per il corretto funzionamento, individuata in 150000 A.E. [...] Si prende atto che a seguito delle integrazioni presentate dal proponente l’Ufficio d’Abita non ha avanzato osservazioni. Si rimanda alle successive fasi progettuali la definizione di quanto occorrente alla realizzazione della vasca di accumulo in testa all’impianto prevista dal comma 5 dell’art.13 del R.R. n.6/2019. Si ritiene per quanto di competenza di questo Servizio che gli interventi in progetto contribuiranno a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell’impianto di depurazione di Peschiera Borromeo, con conseguente impatto positivo del progetto proposto sulla matrice acque, e si esprime quindi parere favorevole alla non assoggettabilità del progetto a VIA.”

- nota di Arpa Lombardia, acquisita con prot. n.287864 del 6/12/19, evidenzia che per:

“Terre e rocce da scavo:

Sulla base dei risultati ottenuti, i terreni derivanti dagli scavi potranno essere riutilizzati all’interno del medesimo sito di produzione o in un’altra destinazione prevista dalla vigente normativa, previa predisposizione di Piano di Utilizzo/Dichiarazione di Utilizzo, come previsto dal DPR n.120/2017... Si ritiene che l’indagine ambientale eseguita sia congruente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Ai fini della predisposizione del Piano di Utilizzo/Dichiarazione di Utilizzo previsto dal DPR n.120/2017, si sottolinea quanto segue:

Nel caso di riutilizzo dei materiali scavati in siti esterni a quello di produzione, dovrà essere posta attenzione alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in corrispondenza dei punti SA5 ed SG6 dove sono stati rilevati superamenti delle CSC di colonna A allegato 5 alla parte V del D.Lgs. n.152/2006 (siti ad uso verde/residenziale) per il parametro idrocarburi pesanti C>12. Tali non conformità comportano infatti limitazioni al tipo di reimpiego che verrà previsto.

Eventuali aree di deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo dovranno essere chiaramente individuate, fisicamente separate e gestite in modo autonomo rispetto ad altri materiali presenti in cantiere (es. inerti da demolizione, rifiuti...).

Nel caso fosse necessario acquisire terre e rocce da scavo provenienti da siti esterni, si chiede che venga prevista la registrazione (possibilmente informatizzata) dei quantitativi e della provenienza

di tali materiali, in modo tale da consentire eventuali verifiche di controllo. Anche in questo caso le aree di deposito temporaneo dovranno essere chiaramente individuate, fisicamente separate e gestite in modo autonomo rispetto ad altri materiali presenti in nel sito.

Rumore:

Dalla lettura dello Studio Preliminare ambientale si può osservare che la matrice rumore è solo accennata al cap. 5.6 (pag. 55). In questo passaggio gli estensori dichiarano solo che l'impianto di progetto avrà un impatto neutro rispetto alla situazione attuale. Tale affermazione non è supportata da nessuna considerazione tecnica, come previsto dalla D.G.R. n.8313/2002.

Si ritiene indispensabile che la parte produca una valutazione di impatto acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica, completa di tutte le informazioni contenute nella citata D.G.R. n.8313/2002, dove partendo dalla situazione ante operam, si proceda a simulare gli eventuali impatti degli impianti di progetto, sia rispetto i limiti previsti dal P.C.A. comunale che verso i recettori più prossimi. Nel caso fossero rilevate situazioni di impatto significativo il proponente dovrà prevedere le conseguenti opere di mitigazione.

Emissioni odorigene:

Vista la relazione tecnica inerente valutazione di impatto olfattivo che effettua un confronto fra le concentrazioni di odore misurate in impianto allo stato attuale e stimate nello stato di progetto, dalla quale si evince un incremento delle aree interessate dalle isoconcentrazioni delle Unità Olfattometriche; vista la campagna in corso in comune di Peschiera Borromeo per l'applicazione della D.G.R. n.3018/2012 nell'ambito della quale vi sono segnalazioni per impatto olfattivo provenienti dall'impianto in questione; ritenendo inoltre che nella valutazione allegata al SIA non vengono computate le emissioni non convogliate e neppure quelle eventualmente connesse ad un incremento della produzione del biogas, si ritiene che quanto presentato non sia sufficiente a valutare l'impatto relativo alla dispersione di emissioni odorose e che pertanto sia necessario che il proponente approfondisca la relativa valutazione caratterizzando lo scenario attuale, quello di progetto, esaminando ulteriori soluzioni anche esterne al sito quale ad esempio il recapito dei reflui ad altro impianto di depurazione."

- nota di ARPA Lombardia (prot. n.23733 del 31/01/20)

"....Dall'esame della documentazione depositata dal proponente emergono le seguenti osservazioni:

L'analisi di impatto odorigeno evidenzia che nello scenario futuro il centro commerciale, ricettore maggiormente esposto a nord dell'impianto sarebbe parzialmente inglobato dalla isopleta a concentrazione 3 (OU/M3) a differenza della situazione attuale che lo vede all'interno di una isopleta a concentrazione 1(OU/M3) condizione che tra l'altro ha già generato ripetute segnalazioni ed esposti di molestie olfattive. Si ricorda che si è conclusa nel novembre 2019 ed è in corso di valutazione in Comune di Peschiera una campagna per l'applicazione della D.G.R. 3018/2012 a seguito di segnalazioni per l'impatto olfattivo provenienti anche da altro impianto.

Relativamente all'aumento stimato inferiore al 5% della produzione di biogas, coerente con l'incremento complessivo dell'agglomerato di 20.000 A.E., aggiuntivi rispetto agli attuali 419.000 A.E. trattati, si osserva, che allo stato attuale i dati a disposizione confermano un carico di reflui completamente trattati corrispondenti a 350.000 A.E a fronte dei 419.000 A.E. previsti come agglomerato. Si ricorda, infatti, che l'impianto in oggetto è dotato di un canale di bypass generale, ubicato tra le due linee e non assoggettato da autorizzazione ad alcun tipo di controllo, in cui tracimano oltre una certa portata le acque bypassate in testa e prima del comparto biologico di entrambe le linee. Ne consegue che la produzione di fanghi e quindi di biogas, una volta che l'impianto sarà a regime e quindi in grado di trattare completamente 440.000 A.E. aumenterà

presumibilmente del 25% con conseguenze non trascurabili per quel che riguarda la componente odorigena.

A completamento e alla luce di quanto già evidenziato da Città metropolitana nella nota del 21/08/2019 (fasc.9.8/2015/120/2019/30) e da ATO con fascicolo 7.8/2019/1, si invita l'Autorità Competente a valutare come alternativa il recapito degli 88.000 A.E. provenienti dalla zona Est di Milano ad altro depuratore, in quanto si prevede che la nuova linea di progetto a regime avrà una capacità di trattamento pari a 90.000 A.E.

Tale alternativa consentirebbe, inoltre, di destinare l'area interessata dal progetto alla realizzazione delle vasche volano, come previsto dall'art.13 comma 5 del R.R. del 06/2019 producendo dei benefici a livello di consumo di suolo”.

5.2. ANALISI DEL QUADRO PROGRAMMATICO E VINCOLI

L'elaborato Studio Preliminare Ambientale esamina il quadro vincolistico e il quadro programmatico di riferimento.

Sono stati esaminati i rapporti tra il progetto e il Piano Assetto Idrogeologico (PAI), il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il progetto di Rete Ecologica Regionale (RER), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Città metropolitana di Milano (PTCP), il Piano del Governo del Territorio (PGT) del Comune di Peschiera Borromeo.

Nel Piano Territoriale Regionale (PTR), non sono stati riscontrati vincoli ostativi all'intervento in esame in quanto l'area di progetto non ricadendo in aree ad elevata naturalità non presenta limitazioni per le opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Lombardia, evidenzia che ,rispetto alla Tav. C “Istituzione per la tutela della natura”, l'area di intervento ricade all'interno dei Parchi regionali in questo caso il Parco Agricolo Sud di Milano;

Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con D.C.P. n. 93 del 17/12/2013, per l'area ove ricade il progetto, si evidenzia che:

- rispetto alla Tav. 0 “Strategie di Piano”, l'intervento ricade nella “Rete verde”, del “Sistema paesistico-ambientale”, di cui all'art. 58 delle NdA;
- rispetto alla Tav. 1 “Sistema Infrastrutturale”, nell'area limitrofa ad ovest dell'opera, è indicata come opera allo studio, sulla rete viabilistica a carreggiata semplice (art. 63), una bretella di collegamento tra la SP415 Paultese e San Donato milanese;
- rispetto alla Tav. 2 “Ambiti sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica”, l'intervento ricade nella fascia di pertinenza paesistico fluviale del fiume Lambro (art.23/24 dell NdA)all'interno di un'area di proposta di Parco Naturale. Gli obiettivi indirizzi e le prescrizioni si applicano alle fasce paesistico fluviali riferite ai corsi d'acqua sottoposti a tutela ai sensi del dell'art.142, c.1 del D.Lgs. n.42/2004, nello specifico, al comma2 dell'art. 23 indica, gli obiettivi:
 - “Tutelare le fasce di rilevanza paesistico fluviale e valorizzare la qualità del patrimonio idrico superficiale e del suo contesto naturalistico [...]”;
 - Migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque
 - Concorrere, in coerenza con il PTUA, al recupero e alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviali”;
- le prescrizioni:
 - “evitare la realizzazioni di manufatti nei punti di confluenza tra corsi d'acqua”.
- rispetto alla Tav. 3 “Ambiti, Sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica (art.35)”, si evidenzia la presenza dell'impianto di depurazione oggetto di analisi;

- rispetto alla Tav. 4 “Elementi della Rete Ecologica”, l'intervento ricade in un ambito della RER di secondo livello e risulta compreso in un corridoio primario ad alta antropizzazione;
- nella Tav. 5 “Ricognizione delle aree soggette a tutela” (D.Lgs. n.42/2004) si rileva che l'opera in progetto ricade nell'ambito di un Parco regionale Parco Agricolo Sud, assoggettato a specifica tutela dal codice dei beni culturali e nella fascia di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde, del fiume Lambro;
- rispetto alla Tav. 6 “Ambiti agricoli di interesse strategico”, si rileva che l'area di progetto ricade nell'ambito di cui all'art. 60 delle NdA;
- nella Tav. 7 “Difesa del suolo” si rileva che l'intervento ricade in un “*ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata*” di cui all'art. 38 delle NdA. Inoltre nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), l'intervento ricade in fascia fluviale C e in un ambito golenale.

Nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud di Milano, l'area è compresa nelle zone di protezione delle pertinenze fluviali (art.33, n.t.a. P.T.C), comprendono le aree interessate dai corsi d'acqua e ambiti vallivi; in tali zone sono vietati interventi di nuova edificazione e di ampliamento di edifici esistenti. Nell'art. 33 comma 11 “...*gli impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue sono ammessi previa dichiarazione di compatibilità ambientale*”.

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PRGA) individua una porzione dell'area interessata dagli interventi nella fascia a Pericolosità Media del reticolo idrografico principale del Lambro. In quest'area si applicano i vincoli della fascia B del PAI che all'art. 30 citano “*Sono consentiti gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ...*”

Nel Piano del Governo del Territorio (PGT) del Comune di Peschiera Borromeo, l'area in studio ricade all'interno di aree classificate come “*Aree e attrezzature per impianti tecnologici*”. Nel Documento di Polizia idraulica, del Comune, si evidenzia nel reticolo idrografico minore, la presenza della “Roggia Boschina”, a est dell'impianto, classificata come di III/IV Ordine, indicata come dismessa e attiva solo nel tratto terminale, alimentata dallo scarico del depuratore. L'individuazione della fascia di rispetto di 5 m. rispetto al ciglio del canale o sommità della sponda per le rogge è stata istituita allo scopo di garantire azioni di manutenzioni idraulica e salvaguardia ambientale.

5.3. ANALISI DEGLI IMPATTI, FASE DI CANTIERE

Lo Studio Preliminare Ambientale e le integrazioni non hanno approfondito gli impatti per la fase di cantiere relativamente alla soluzione alternativa 4.

Sulle restanti soluzioni alternative (1, 2, 3) lo SPI non ha valutato, per la fase di cantiere, le componenti acque superficiali, acque sotterranee, produzione di rifiuti, traffico e quindi non ha approfondito le rispettive misure di mitigazione, ritenendole non necessarie.

Suolo

L'impatto sul suolo previsto durante la fase di realizzazione, sarà determinato dalle attività di scavo, al transito dei mezzi e alle aree di cantiere. Relativamente alle altre componenti ambientali che possono incidere sul suolo, lo S.P.A. afferma che l'impatto sarà nullo, in quanto non si prevedono scarichi o interferenze di alcun tipo.

Atmosfera e clima

Gli impatti negativi più significativi che riguardano questa componente, saranno riscontrati in fase di cantiere e riguarderanno più che altro i lavoratori addetti al cantiere; lo S.P.A. prevede misure atte a ridurre l'inquinamento di tipo pulviscolare.

Rumore

L'impatto di emissioni acustiche in fase di cantiere sarà determinato dai mezzi d'opera impegnati nelle fasi costruttive del nuovo ampliamento, limitato nel tempo e confinato all'interno dell'area recintata, senza interessare ricettori esterni.

Componente biodiversità

L'area di pertinenza del cantiere è completamente interna al depuratore esistente e non presenta peculiarità dal punto di vista vegetazionale e faunistico. La zona nella quale è prevista la realizzazione delle nuove opere presenta un suolo con prato incolto, qualche arbusto e piccola pianta. È prevista la rimozione di alcune specie arboree e arbustive prima di realizzare le vasche di sedimentazione, ma si tratterebbe di interventi realizzati all'interno di un'area già destinata all'impianto di depurazione che non comprometterebbero la valenza ambientale attuale.

Paesaggio e patrimonio storico-culturale

Lo S.P.A. evidenzia che le operazioni di cantiere non interesseranno nessun elemento di valore paesaggistico.

5.4. ANALISI DEGLI IMPATTI, FASE DI ESERCIZIO

Analisi delle alternative

Lo S.P.A. analizza tre alternative progettuali, una delle quali la cosiddetta alternativa zero, *do nothing*. Nelle integrazioni è stata valutata una terza alternativa che prevederebbe di non realizzare la terza linea di depurazione ma di convogliare parte dei reflui ad altro impianto mediante realizzazione di opportuna infrastruttura.

Lo S.P.A. individua come ottimale la soluzione n.3, anche alla luce dei contenuti delle integrazioni e l'Ufficio d'Abita non ha avanzato osservazioni a tali valutazioni.

Le integrazioni evidenziano come gli interventi in progetto contribuiranno a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo, con conseguente impatto positivo sulla matrice acque. Si rimanda alle successive fasi progettuali la definizione di quanto occorrente alla realizzazione della vasca di accumulo in testa all'impianto prevista dal comma 5 dell'art.13 del R.R. n.6/2019.

Atmosfera e clima

Lo Studio Preliminare Ambientale evidenzia che l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera del 2015 indicava l'assenza di emissioni diffuse, in quanto tutti i punti emissivi presenti in impianto sono dotati di sistemi per il trattamento delle arie esauste.

Il tema degli odori è di centrale importanza nella presente valutazione, visto il contesto territoriale del Comune di Peschiera Borromeo, connotato dalla presenza di numerose attività, prima fra tutte l'aeroporto di Linate, causa di continui e persistenti disturbi al clima olfattivo. Per questo motivo, nelle richieste di integrazioni e nelle successive richieste di chiarimenti, particolare attenzione è stata dedicata alla questione.

Lo S.P.A. e le integrazioni, sostengono che, a seguito del potenziamento depuratore, si avrà un miglioramento delle condizioni attuali; i presidi presenti sono ritenuti efficienti e si ritiene possano essere soggetti a opportune attività di manutenzione, peraltro in corso di realizzazione e programmate. Le migliorie di progetto, inoltre, limiteranno ulteriormente le emissioni odorigene in atmosfera e la nuova linea prevederà nelle sezioni di grigliatura e dissabbiatura di coperture adeguate. Lo S.P.A. evidenzia che il previsto impianto di desolforazione per il biogas a servizio dei cogeneratori garantirà concentrazioni inferiori ai 100 ppm di H₂S.

Nella nota di chiarimento depositata il 24/12/19 (prot. n.304569), il proponente ribadisce che lo S.P.A. *“tiene conto, sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto, delle cosiddette emissioni non convogliate areali, tali sorgenti non sono caratterizzate da una portata d'aria emessa, non essendoci un ventilatore, ma sono caratterizzate da un flusso specifico di odore o, portata superficiale di odore, il cosiddetto SOER espresso in OU/m²s riferito a tutta la superficie emissiva della sorgente. [...] Rispetto alla seconda osservazione [di ARPA], relativa alla valutazione dell'emissione dovuta ad un eventuale aumento della produzione di biogas, è stato precisato che con la nuova linea di produzione sono stati previsti dotazioni di presidio di deodorizzazione della sezione dei pretrattamenti e di ispessimento dinamico sottoposto anch'esso al presidio di deodorizzazione.*

Nella stessa nota, il proponente ribadisce inoltre che lo S.P.A. *“Relativamente alla produzione di biogas, il progetto non prevede interventi sull'attuale linea del biogas, sulla quale si segnalano lavori, da poco terminati, di potenziamento e miglioramento in un'ottica di minimizzare eventuali impatti odorigeni come l'installazione di scrubber per l'abbattimento della componente H₂S del biogas prodotto. L'aumento di biogas potenzialmente indotto dalle opere di progetto risulterebbe inferiore al 5% e completamente assorbito dalla linea fanghi esistente evitando il rischio di maggiori emissioni in atmosfera. Il biogas prodotto risulterebbe integralmente assorbito a captazione nonché a relativo trattamento evitando dispersioni in atmosfera. Sono stati previsti in una successiva fase di progettazione il confronto tra la situazione ante operam e quella previsionale derivante dagli impatti di progetto”.*

Il proponente conclude infine riferendo che *“tra le attività principali realizzate vi è stata la sostituzione di alcuni tratti di tubazioni, delle guardie idrauliche e dei separatori di condensa della linea biogas che erano origine di perdite e quindi emissione di odori.”*

Nella trasmissione del 20/02/2020 (prot. n.42403), il proponente approfondisce ulteriormente la definizione delle opere di mitigazione, allegando un elaborato cartografico -Tav. 19 Planimetria presidi trattamento aria- con l'individuazione degli impianti di deodorizzazione, trattamento aria e desolforizzazione.

ARPA evidenzia come la presunta scarsa rilevanza dell'aumento del 5% della produzione di biogas, sia stata determinata *“assumendo l'incremento complessivo dell'agglomerato di 20.000 A.E., aggiuntivi rispetto agli attuali 419.000 A.E. autorizzati”*, mentre *“allo stato attuale i dati a disposizione confermano un carico di reflui completamente trattati corrispondenti a 350.000 A.E a fronte dei 419.000 A.E. previsti come agglomerato. [...] Ne consegue che la produzione di fanghi e quindi di biogas, una volta che l'impianto sarà a regime e quindi in grado di trattare completamente 440.000 A.E. aumenterà presumibilmente del 25% con conseguenze non trascurabili”.*

Nella trasmissione del 20/02/2020 (prot. n.42403), il proponente specifica a tal proposito che *“per quanto riguarda il calcolo degli Abitanti Equivalenti, sia l'agglomerato trattato che i potenziamenti futuri sono calcolati secondo le tabelle di aggiornamento ATO, che rappresentano la nostra fonte ufficiale, elaborata ai sensi dei Regolamenti vigenti (RR 06/19). [...] Riteniamo la stima di 350.000 AE completamente trattati assolutamente non comparabile con gli Abitanti Equivalenti sui quali è stato dimensionato il progetto, quindi non utilizzabile per stimare percentuali di aumenti di produzione di fanghi e biogas.”*

Nella stessa nota, il proponente specifica che *“per quel che riguarda la componente odorigena, in termini di flusso di odore orario (OU/h) lo stato di progetto, comprensivo della nuova linea acque, comporterà un flusso odorigeno orario (OUe/h) minore rispetto allo stato di fatto (stato dell'impianto nell'anno 2019). In termini di concentrazione (OUe/m3), l'aggiornamento della modellizzazione ha evidenziato un aumento non significativo dovuto alla realizzazione della terza linea di trattamento rispetto allo stato di fatto (in media, presso tutti i punti del dominio di calcolo è previsto un aumento di 0,07 Oue/m3). Tale incremento è riconducibile unicamente al fatto che le superfici emissive dello stato di progetto sono maggiormente distribuite rispetto allo stato di fatto. L'incremento è comunque da considerarsi del tutto non significativo.”*

ARPA, nella nota del 31/01/2020, prot. n.23733, alla luce dei chiarimenti forniti da CAP con nota del 24/12/19, prot. n.304569, espone che *“L'analisi di impatto odorigeno evidenzia che nello scenario futuro il centro commerciale, ricettore maggiormente esposto a nord dell'impianto sarebbe parzialmente inglobato dalla isopleta a concentrazione 3 (OU/M3) a differenza della situazione attuale che lo vede all'interno di una isopleta a concentrazione 1(OU/M3), condizione che tra l'altro ha già generato ripetute segnalazioni ed esposti di molestie olfattive.”*

Nella trasmissione del 20/02/2020 (prot. n.42403), il proponente specifica che *“l'isopleta 3 OU/mc lambisce unicamente la zona dei parcheggi”*.

Riguardo alla procedura D.G.R. n.3018/2012, il proponente sostiene che la stessa *“attivata da maggio 2019, ha coinvolto anche altre ditte [...] non risulta ad oggi essere stato confermato il nesso di causalità con l'impianto stesso.”*

A proposito di tale procedura, è stato chiesto al Comune di Peschiera Borromeo di produrre quanto raccolto nel corso della campagna e quest'ultimo ha fornito riscontro con nota acquisita dal protocollo di Città metropolitana n.30573 del 7/02/2020; il Comune trasmetteva quanto già inviato ad ARPA, ovvero i *“file contenenti l'elenco completo delle rilevazioni pervenute nel periodo di osservazione (maggio-ottobre 2019), per le vostre elaborazioni”*. Da una sommaria analisi della documentazione prodotta, nei limiti della presente procedura, appare che le segnalazioni raccolte sia considerevolmente numerose e in buona parte riferite a odori collegabili all'aeroporto; tuttavia, non mancano segnalazioni di odori “di fogna” o simili, potenzialmente ascrivibili all'impianto.

Va sottolineato che la procedura di cui alla D.G.R. n.3018/2012 è ben lungi dall'aver prodotto risultati, ma è, invece, in fase di valutazione preliminare. A dicembre 2019, infatti, si è conclusa la fase A di raccolta dati (campagna odorimetrica) e gli stessi sono stati trasmessi ad ARPA. Le segnalazioni raccolte devono essere elaborate e validate da ARPA e sulla base della valutazione potranno determinare due scenari: se gli episodi/mese saranno <2% del numero di ore monitorate, gli impatti saranno ritenuti “non significativi”; se invece gli episodi/mese supereranno per durata il 2% del numero di ore monitorate, verrà avviata la fase B della procedura della D.G.R. n.3018/2012, con richiesta di specifico monitoraggio ed eventuali richieste di adeguamenti e modifiche dell'autorizzazione alle emissioni.

Nella trasmissione del 20/02/2020 (prot. n.42403), il proponente specifica inoltre che *“riguardo la campagna per l'applicazione della D.G.R. n.3018/2012 conclusasi nel mese di novembre 2019 presso il Comune di Peschiera Borromeo (MI), la scrivente evidenzia come abbia dimostrato la massima collaborazione in occasione dei tavoli tecnici e operativamente intraprendendo un percorso integrato volto a limitare gli impatti odorigeni riconducibili alla gestione dell'impianto.”*

In conclusione, la tematica delle emissioni di odori risulta essere la più critica nell'ambito della presente procedura. Allo stato, lo stato di avanzamento delle elaborazioni di cui alla procedura di cui alla D.G.R. n.3018/2012 non ha ancora prodotto (e non produrrà nell'immediato) valutazioni certe sulla rilevanza delle segnalazioni di odori nel Comune di Peschiera Borromeo e soprattutto sul ruolo del depuratore oggetto di valutazione.

Si riscontra peraltro la disponibilità del proponente a installare un sistema di monitoraggio in continuo degli odori presso il depuratore, quale misura aggiuntiva atta a mantenere costantemente monitorata la matrice e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare eventuali impatti ambientali significativi.

Si evidenzia infine che lo stesso proponente nella documentazione trasmessa il 19/02/2020, ha individuato come possibile "condizione ambientale" da inserire nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità indicate in base all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, il monitoraggio e rispetto del valore di 130 Oue/m³, indicato per lo scenario di progetto per l'emissione E4, Torre di lavaggio - sezione di disidratazione fanghi.

Rumore

Lo S.P.A. evidenzia che la variazione delle emissioni acustiche dell'impianto, a seguito di potenziamento, avrà impatto nullo, in quanto le macchine più rumorose saranno collocate all'interno di locali che consentiranno di smorzare il rumore e avranno un livello di rumorosità intrinseca molto basso.

Ritiene inoltre che le emissioni acustiche degli impianti saranno modeste in relazione al notevole rumore ambientale presente, derivante da traffico veicolare e da attività industriale limitrofa.

In relazione alla valutazione dell'impatto acustico misurato in funzione dei tre recettori abitativi più vicini all'area produttiva in esame (nello specifico Via Gela, Via Fratelli Cervi e Cascina Baguttino) a sud dell'impianto, risulta rispettato il limite di immissione acustica diurna.

Acque

Per quanto concerne la componente idrica, non sono stati segnalati impatti significativi; lo Studio Preliminare Ambientale prevede un aumento del 5% del carico totale del volume di reflui trattati in ingresso all'impianto, a seguito dell'attuazione degli interventi urbanistici pianificati nei comuni dell'agglomerato di Peschiera Borromeo.

Le integrazioni dello Studio Preliminare Ambientale evidenziano che le percentuali di abbattimento previste per le diverse soluzioni alternative, indicano come la soluzione progettuale 3) abbia maggior resa di abbattimento degli inquinanti, seguita dalla soluzione 4) e infine dalla soluzione 2).

Scarichi

Lo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque reflue è autorizzato con R.G. n.9318 del 21/10/15, integrata e prorogata il 23/11/18 per la quale è stata presentata domanda di rinnovo. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata da Città Metropolitana con precisi limiti.

Il progetto prevede un aumento quantitativo delle portate (giornaliere e annue) scaricate in Lambro, conseguente all'incremento dei reflui in ingresso all'impianto, ma lo S.P.A. evidenzia che, proprio a seguito del potenziamento dell'impianto, la qualità dell'effluente risulterà migliorata e consentirà di non aumentare (e in alcuni casi addirittura di ridurre) il peso degli inquinanti scaricati su base giornaliera.

Lo S.P.A. evidenzia che i campionamenti previsti dall'autorizzazione allo scarico di cui sopra, gli autocontrolli ed i monitoraggi sono condotti regolarmente secondo un piano annuale inserito nella piattaforma Si.Re.Acque, condiviso ed approvato dagli Enti di controllo con i rispettivi esiti delle analisi.

Nella nota del Settore risorse idriche ed attività estrattive di Città metropolitana, già citata, si evidenzia che *"gli interventi in progetto contribuiranno a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo, con conseguente impatto positivo*

del progetto proposto sulla matrice acque [...] per una gestione ottimale dell'impianto, sarebbe opportuno integrare la rete di monitoraggio delle portate, con le misure di portata transitanti nel collettore Gronda basso, nel collettore in arrivo dai Quartieri Est di Milano e in ciascuno dei canali di collegamento a monte degli ingressi alle Linee 1 e 2 [...] Si coglie anche l'occasione per ribadire che la riunificazione degli scarichi in un unico punto soggetto a campionamento (vd. 4.2 Scelta del ricettore finale) costituisce specifica prescrizione, non è quindi sottoposta a valutazione e deve comunque essere realizzata."

Componente suolo

Vista la tipologia di intervento, che riguarda l'ampliamento e il potenziamento di un impianto esistente all'interno del perimetro dell'impianto esistente, il consumo di nuovo suolo è limitato all'area dell'impianto non ancora edificata, che sarà parzialmente impermeabilizzata.

Il progetto non comporta consumo di suolo urbanisticamente inteso, ricadendo completamente all'interno dell'area di progetto. È tuttavia prevista l'impermeabilizzazione di aree oggi filtranti, a verde, per la costruzione di nuove componenti dell'impianto in progetto, per un'estensione di 15.000m²; per tali aree è previsto, ai sensi del R.R. n.7/2017, il rispetto del vincolo dell'invarianza idraulica. Il Comune di Peschiera Borromeo ricade tra quelli a criticità alta, pertanto il valore massimo ammissibile della portata meteorica scaricabile nei ricettori è pari a 10 l./sec per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento.

Componente biodiversità

L'area di potenziamento dell'impianto è completamente interna all'area recintata dell'attuale depuratore e lo S.P.A. evidenzia che non presenta peculiarità dal punto di vista vegetazionale e faunistico. Evidenzia pertanto la mancanza di impatti rilevanti su componenti ad elevata sensibilità rispetto alla flora, fauna ecosistemi e paesaggio.

Il depuratore, tuttavia è limitrofo al corridoio ecologico fluviale del fiume Lambro, per il quale lo S.P.A. non sviluppa approfondimenti.

Paesaggio e patrimonio storico-culturale

L'area in esame ricade all'interno delle zone di pertinenza fluviale comprendenti le aree interessate dalla presenza di corsi d'acqua, il Lambro, e dai relativi ambiti vallivi e all'interno di un'area di proposta di Parco naturale del Parco Sud.

Dal punto di vista paesaggistico lo S.P.A. non ritiene che le trasformazioni saranno impattanti, in quanto le nuove costruzioni saranno realizzate tutte esclusivamente all'interno dell'area dell'impianto di depurazione esistente.

L'ingombro della volumetria in altezza, pari al massimo a 5 m., è in linea con gli altri edifici presenti e non andrà a modificare lo stato dei luoghi in maniera significativa. L'impianto situato fuori dal centro abitato e presente sul territorio da diversi anni non dovrebbe comportare un cambiamento visivo a livello paesaggistico.

Inoltre l'impianto presenta una mitigazione lungo il suo perimetro di vegetazione che non verrà alterata, consentendo di non modificare la percezione visiva dall'esterno.

Benessere dell'uomo e salute pubblica

Per quanto riguarda tale componente, lo S.P.A. approfondisce il tema salute pubblica, con il paragrafo redatto in conformità alle linee guida ai sensi della D.G.R. n.X/4792 del 08/02/16.

Lo studio analizza gli effetti degli scarichi e delle emissioni atmosferiche generati dal progetto sulle matrici ambientali suolo, acque, emissioni e rumore e conclude che:

- per la componente suolo, visto che non si prevedono scarichi o altre interferenze e il consumo di suolo è limitato all'interno dell'area dell'impianto, non si ipotizzano impatti sulla popolazione residente nell'intorno durante la fase di esercizio;
- Per la componente idrica, non si prevedono impatti negativi, in quanto l'aumento del 5% del carico totale del volume dei reflui trattati e delle portate scaricate, è compensato dal stato previsto miglioramento qualitativo per la riduzione degli inquinanti dovuto all'applicazione delle nuove tecnologie per trattamento acque;
- per la componente emissioni odorigene, in riferimento alla DGR n.IX/3018 *"Caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"* ai fini della *"valutazione impatto olfattivo"*, è stato effettuato un confronto tra le concentrazioni di odore misurate in impianto nello stato attuale e quelle stimate nello stato di progetto in riferimento ai ricettori sensibili. Dall'analisi delle mappe di impatto e dalle concentrazioni presso i recettori risulterebbe che gli aumenti dovuti alla realizzazione della terza linea di trattamento rispetto allo stato di fatto consisterebbero in:
 - un aumento medio di 0,15 Oue/m³, presso i recettori maggiormente esposti individuati;
 - concentrazioni di odore al di sotto della soglia di significatività di 3 Oue/m³ presso i centri abitati maggiormente esposti ad est e ovest dell'impianto;
 - rispetto all'attività agricola a sud dell'impianto concentrazioni al 98° percentile su breve periodo nell'ordine di 3 - 4 Oue/m³. Data la tipologia di attività svolta (agricola) è stato ritenuto che l'impatto olfattivo riconducibile all'impianto possa ritenersi modesto.

In conclusione, lo S.P.A. valuta l'impatto olfattivo determinato dall'ampliamento dell'impianto accettabile.

Per quanto riguarda l'impatto acustico, anche in questo caso in riferimento alla nuova linea di progetto, in considerazione dei tre recettori abitativi più vicini all'area produttiva in esame (Via Fratelli Cervi, a est impianto, Cascina Baguttino a sud dell'impianto, Via Gela ad ovest impianto) è stato evidenziato il rispetto dei limiti di emissione dell'impianto esistente, con notevoli margini di sicurezza rispetto ai valori assoluti stabiliti dal vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale. È stato previsto nelle successive fasi progettuali la relazione di previsione di impatto acustico, la verifica del rispetto dei limiti, ai sensi del piano di zonizzazione acustica dei diversi Comuni limitrofi.

Sulla base delle considerazioni svolte, lo S.P.A. presuppone l'assenza di effetti diretti sulla popolazione e conseguenti impatti sulla salute pubblica e conclude la sezione di valutazione sulla salute umana escludendo la necessità di ulteriori approfondimenti.

ATS, competente in materia, con proprio parere dell'11/11/19, prot. n.261524, *"non esprimeva osservazioni, fatta salva l'applicazione delle best available technologies (BAT) all'interno dell'azienda al fine di prevenire ulteriori esposti per emissioni odorigene"*.

Componente traffico

Lo S.P.A. non prevede impatti derivati dal traffico veicolare, in quanto la movimentazione di accesso all'impianto non varierà rispetto all'attuale ed è prevista sull'attuale strada secondaria; non aumenteranno il numero dei veicoli che avranno accesso al sito.

Il volume di traffico si manterrà costante, non comportando impatti sulla componente atmosfera.

Monitoraggio controlli acque

L'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo presenta attualmente due scarichi ravvicinati all'interno del medesimo canale (ex roggia Boschina) che recapita nel fiume Lambro. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico oggi è autorizzato un solo punto di scarico in corpo idrico superficiale, anche se attualmente i campionamenti sono effettuati in due punti ai terminali di ciascuna linea di trattamento e mediati.

A seguito della realizzazione degli interventi richiesti da Città metropolitana è previsto un unico punto di scarico sottoposto a campionamento per ciascuna delle soluzioni progettuali.

Compensazioni

Lo S.P.A. propone un progetto di compensazione che prevede la riqualificazione della fascia boscata esistente posta sul lato occidentale dell'impianto, da realizzare mediante selezione delle specie alloctone e il rimpianto di esemplari coerenti con il contesto fluviale.

La nota del Parco Agricolo Sud Milano, già citata in premessa, evidenzia che tale progetto *“non è ritenuto sufficiente a garantire il riequilibrio ambientale del contesto a seguito della realizzazione degli interventi”* e *“richiede di arricchire gli interventi di compensazione prevedendo un progetto ambientale che includa, oltre a quanto proposto, la piantumazione di nuove aree per una superficie indicativa pari ad almeno il doppio della superficie occupata dal nuovo impianto o, in alternativa, interventi di miglioramento dei boschi esistenti con incremento della naturalità in corrispondenza dell'ambito vallivo del Fiume, previo assenso dell'Autorità di Bacino.”*

6. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

Valutata la documentazione, visti i contributi tecnici e i pareri agli atti, si ritiene che l'opera non sia in conflitto con alcun vincolo né con la pianificazione urbanistica e ambientale.

Si ritiene altresì di condividere le valutazioni contenute nello Studio Preliminare Ambientale, circa l'assenza degli impatti dell'opera sulle componenti suolo, paesaggio, ecologia, salute pubblica, traffico. Si ritiene di condividere la valutazione positiva circa l'impatto del progetto sulla qualità delle acque trattate.

Si ritiene che il “progetto 9290_5-interventi di potenziamento di potenziamento dell'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo”, da realizzarsi in Comune di Peschiera Borromeo, non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e che debba recepire le seguenti condizioni ambientali sotto riportate, riguardanti la componente emissioni odorigene, gli scarichi e le opere di compensazione, anche in riferimento a quanto evidenziato dal proponente, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.152/2006.

7. CONDIZIONI AMBIENTALI

7.1. SCARICHI E MONITORAGGIO QUALITATIVO

Prevedere la riunificazione degli scarichi in un unico punto soggetto a campionamento. Integrare la rete di monitoraggio delle portate, con le misure di portata transitanti nel collettore Gronda basso, nel collettore in arrivo dai Quartieri Est di Milano e in ciascuno dei canali di collegamento a monte degli ingressi alle Linee 1 e 2.

7.2. EMISSIONI ODORIGENE

Sviluppare il progetto, che sarà sottoposto a procedimento autorizzatorio previsto dal R.R. n.6/2019:

- applicando le migliori tecnologie disponibili, con l'obiettivo prioritario di prevenire ulteriori esposizioni a emissioni odorigene.
- adeguandosi alle risultanze della procedura di cui alla D.G.R. n.3018/2012 in corso di definizione da parte del Comune di Peschiera e ARPA, qualora evidenzino criticità legate all'impianto.
- Completando le attività di sostituzione del materiale filtrante dei presidi di trattamento odori nelle Linee 1 e 2.
- Installando un sistema di monitoraggio in continuo degli odori presso il depuratore.
- Anticipando al 2020 gli interventi di efficientamento della performance di abbattimento odori, prima dell'inizio delle attività di potenziamento della linea acque. Tra queste attività ricade il potenziamento del sistema di abbattimento odori a presidio del locale disidratazione.
- Monitorando e rispettare il valore di 130 Oue/m³, indicato per lo scenario di progetto per l'emissione E4, Torre di lavaggio - sezione di disidratazione fanghi.

7.3. OPERE DI COMPENSAZIONE

Prevedere, oltre a quanto proposto nello S.P.A., la piantumazione di nuove aree per una superficie indicativa pari ad almeno il doppio della superficie occupata dal nuovo impianto o, in alternativa, interventi di miglioramento dei boschi esistenti con incremento della naturalità in corrispondenza dell'ambito vallivo del Fiume, in accordo con il competente Parco Agricolo Sud Milano nonché previo assenso dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Marco Felisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs n.82/2005 e rispettive norme collegate.